

# Spetta alle consorziate il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

 a cura di Giovanni Battista Cali ed Emilia Trastullo

**C**on la risoluzione 3 ottobre 2008 n. 368/E l'Agenzia delle entrate ha preso posizione sui meccanismi applicativi del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 del Tuir in presenza di consorzi.

## QUADRO NORMATIVO

**Contesto di riferimento.** Tale problematica riveste notevole importanza, essendo sempre più frequente il coinvolgimento delle imprese italiane sui mercati internazionali ed essendo la figura del consorzio un valido strumento per consentire a dette imprese di partecipare congiuntamente alle gare internazionali e competere, quindi, adeguatamente per la realizzazione di importanti opere all'estero, esportando così la tecnologia e il *know how* in genere di cui esse sono titolari. Si tratta in genere di consorzi con attività esterna, cioè di consorzi che svolgono attività nei confronti di soggetti terzi (ovvero diversi dalle imprese consorziate) - e che, ai sensi dell'articolo 2612 del Codice civile, devono essere iscritti nel Registro delle imprese - i quali stipulano contratti di appalto con soggetti terzi in nome proprio ma per conto delle società consorziate. Tale tipologia di consorzio è tipica del settore delle grandi opere, ove la complessità dell'oggetto da realizzare (dighe, aeroporti, autostrade, raffinerie eccetera) comporta la necessità che più imprese, ciascuna dotata di elevata specializza-

zione in un determinato settore, combinino le rispettive competenze e si presentino al cliente unitariamente.

Il pagamento di imposte all'estero da parte del consorzio solitamente si verifica allorché una parte delle attività necessarie per l'assolvimento delle obbliga-

“  
POSIZIONE IN LINEA  
CON LE TESI  
ESPRESSE  
PRECEDENTEMENTE  
AL RIGUARDO  
DALLA DOTTRINA  
E COERENTE  
CON L'INIDRIZZO  
ASSUNTO NEL TEMPO  
DAL FISCO”

zioni assunte dal consorzio con la sottoscrizione del contratto di appalto sia concretamente svolta all'estero e ivi configuri l'esistenza di una stabile organizzazione. In tal caso, infatti, lo Stato estero in questione potrebbe pretendere l'assoggettamento alle proprie imposte sui redditi in capo al consorzio di quella parte del reddito derivante dall'appalto che è imputabile alle attività svolte nello Stato estero (esecuzione delle opere civili).

## PROBLEMA INTERPRETATIVO


**Profilo giuridico e soluzione.** La questione riguarda, in estre-

ma sintesi, la possibilità per le società consorziate di scomputare dalla propria imposta italiana le tasse che sono state pagate all'estero da un consorzio cui le stesse partecipano. Sotto il profilo formale, infatti, le imposte estere sono pagate dal consorzio e non dalle consorziate. Tuttavia, la circostanza che il consorzio, pur rivestendo formalmente la qualifica di soggetto passivo Ires, abbia un reddito imponibile tipicamente nullo e che le imposte estere siano pagate in relazione a un reddito imponibile che si manifesta *pro quota* direttamente in capo alle consorziate, induce a ritenere che queste ultime possano scomputare dall'imposta italiana da esse dovuta la parte estera pagata dal consorzio (nei limiti previsti dalla articolo 165 del Tuir). In caso contrario, del resto, si determinerebbe una ingiustificabile doppia imposizione.

Sul piano giuridico, è bene rammentare che:

**1.** il risultato economico e il reddito imponibile di tali consorzi sono tipicamente nulli per effetto del "ribaltamento" *pro quota* alle consorziate dei ricavi derivanti dal contratto stipulato con il soggetto terzo e dei costi derivanti dalla gestione del consorzio; i ribaltamenti costituiscono la modalità operativa per realizzare l'attribuzione alle consorziate del risultato economico e del reddito imponibile derivanti dal contratto; per effetto dei ribaltamenti, il risultato economico e il reddito imponibile si manifestano *pro quota* direttamente in capo alle consorziate;

► SCHEMA DELL'OPERAZIONE



2. la "neutralità" di tali consorzi ai fini delle imposte sui redditi e il ricorso ai ribaltamenti per concretamente realizzarla trova conferma in svariate pronunce dell'amministrazione finanziaria (oltre che nella prassi costante del settore); ci si riferisce, in particolare, alle seguenti pronunce: risoluzioni nn. 9/1450 del 1976, 9/492 del 1979, 9/888 del 1986, 98/E e 377/E del 2002;

3. come pure riconosciuto dall'amministrazione finanziaria nelle menzionate pronunce, detta neutralità è del resto immediata conseguenza della riconducibilità del rapporto tra consorziate e consorzio al rapporto tra mandante e mandatario; si veda per tutte la risoluzione n. 377/E del 2002, ove l'amministrazione finanziaria ha chiarito che «gli effetti economici dell'attività di un consorzio che opera in nome proprio e per conto delle imprese consorziate (...) si producono direttamente ed esclusivamente in capo a queste ultime».

Sembra allora possibile affermare che se il reddito si manifesta in capo al mandante/consorzio, allora il credito d'imposta per le imposte eventualmente pagate all'estero dal mandatario/consorzio ai fini della produzione di detto reddito deve poter essere utilizzato dal mandante/consorzio.

Ed è proprio questa la tesi espressa dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 368/E del 2008 di cui si discute. In tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate ha infatti condotto un'attenta ricostruzione dei rapporti giuridici esistenti tra consorzio e consorziate e ha concluso esprimendo il convincimento che «il credito per le imposte pagate all'estero dal consorzio sul reddito derivante dalle opere di esecuzione dell'appalto spetta alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili». Tale conclusione, assolutamente condivisibile e rigorosamente argomentata, è in linea con le tesi in precedenza espresse al riguardo dalla dottrina ed è coerente con la posizione espressa in passato dall'amministrazione finanziaria in merito alla valenza degli investimenti dei consorzi ai fini della cosiddetta "agevolazione Tremonti" fruibile dalle consorziate (si veda la risoluzione n. 122/E del 1995).

SPUNTI DI ANALISI

**Alcune osservazioni.** In relazione al contenuto della risoluzione n. 368/E del 2008, si può notare che:

a. ai fini della concreta attribuzione alle consorziate del credi-

to d'imposta per i redditi prodotti all'estero, i consorzi interessati dovranno porre in essere tempestivamente una procedura di certificazione delle imposte da essi pagate all'estero, mediante la quale ciascuna consorziate sia messa a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per poter correttamente applicare le disposizioni recate dall'articolo 165 del Tuir;

b. nel riconoscere la scomputabilità *pro quota* del credito d'imposta da parte delle consorziate, l'Agenzia delle entrate ha fatto riferimento, quale criterio da adottare per la ripartizione, alla «quota di partecipazione agli utili» (si vedano le conclusioni della risoluzione già citate in precedenza); si ritiene che tale riferimento debba intendersi più propriamente effettuato alla «quota di partecipazione al fondo consortile»;

c. all'inizio della risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha affermato che «nel nostro ordinamento il consorzio (...) ha un reddito imponibile tendenzialmente nullo per effetto del ribaltamento» (dei ricavi e dei costi); il riferimento alla "tendenziale" nullità del reddito del consorzio ha il pregio di ricondurre la problematica in esame nel più ampio ambito del regime impositivo dei consorzi, sottintendendo che la

## ▶ RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

	CONSORZIO ABC	CONSORZIATA A	CONSORZIATA B	CONSORZIATA C
Ricavi	900	0	0	0
Costi	(600)	0	0	0
Ribaltamento ricavi	(900)	300	300	300
Ribaltamento costi	600	(200)	(200)	(200)
Risultato	0	100	100	100
Imposta estera	60	0	0	0
Credito d'imposta massimo	0	20	20	20

**N.B.** - Si ipotizza la partecipazione paritetica delle consorziate al fondo consortile.

nullità del reddito imponibile dei consorzi potrebbe in taluni particolari casi non verificarsi; l'Agenzia delle entrate non si è spinta a chiarire quali possano essere tali casi; si ritiene, comunque, che ciò possa verificarsi allorché un consorzio operi al di fuori del mandato impartito dalle consorziate (effettuazione di operazioni occasionali che non sono riconducibili all'oggetto statutario del consorzio) ovvero, più tipicamente, debba operare delle variazioni in aumento per effetto di costi indeducibili (spese di rappresentanza).

## FATTISPECIE ANALOGHE

**Confronto.** Da ultimo, è utile evidenziare che esistono altri casi in cui si verifica uno "sdoppiamento" tra il soggetto in capo al quale il reddito è assoggettato a imposizione e il soggetto che formalmente subisce il prelievo all'estero. Ebbene, in tutti questi casi il Legislatore ha sempre previsto che l'imposta estera, seppur pagata dal secondo soggetto, sia scomputata dal primo soggetto. Anche in relazione a ciò, la risoluzione n. 368/E del 2008 appare coerente con il sistema in cui si incardina. Si fa riferimento ai seguenti casi:

**i.** società di persone, associazio-

ni e soggetti assimilati di cui all'articolo 5 del Tuir; ai sensi dell'articolo 165, comma 9, del Tuir il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da detti soggetti spetta *pro quota* ai rispettivi soci o associati;

**ii.** società di capitali che optano per il regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir; sempre ai sensi dell'articolo 165, comma 9, del Tuir il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da tali società spetta *pro quota* ai rispettivi soci;

**iii.** società estere controllate o collegate di cui, rispettivamente, agli articoli 167 e 168 del Tuir (cosiddette "Cfc2"); ai sensi dell'articolo 167, comma 6, ultimo periodo, del Tuir nonché dell'articolo 3, comma 3, del Dm 21 novembre 2001 n. 429 (in materia di società estere controllate), e dell'articolo 3, comma 2, del Dm 7 ottobre 2006, n. 268 (in materia di società estere collegate); dall'imposta dovuta dal socio residente sul reddito della società estera a lui imputato sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 del Tuir, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dalla società estera.

Peraltro, di recente l'amministrazione finanziaria ha giustamente ritenuto applicabile tale prin-

cipio anche al caso dei trust cosiddetti "trasparenti" (di cui all'articolo 73, comma 2, ultimo periodo, del Tuir) per i quali la fruibilità da parte del beneficiario (soggetto in capo al quale i redditi sono tassati) del credito d'imposta per le tasse pagate all'estero dal trust non è espressamente prevista dal Legislatore (si veda la circolare n. 48/E del 2007).

Esiste poi un'altra peculiare tipologia di rapporti in cui si verifica uno "sdoppiamento" soggettivo che non impedisce, tuttavia, di guardare al soggetto in capo al quale il reddito è assoggettato a tassazione al fine di individuare il fruitore del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Si tratta dei rapporti tra fiduciante e fiduciario, per molti aspetti riconducibili a quelli tra mandante e mandatario, in cui sebbene le imposte estere siano pagate dal fiduciario, esse sono scomputate dal fiduciante. Si vedano le seguenti pronunce dell'amministrazione finanziaria ove si chiarisce, in sostanza, che l'intero regime impositivo del reddito conseguito dal fiduciante per il tramite del fiduciario è determinato avendo riguardo alla situazione del fiduciante e non a quella del fiduciario: circolare n. 16/E del 1985; risoluzioni nn. 136/E del 2006 e 134/E del 2007. ■